



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 21-09-2022

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2759 dell'anno 2022

OGGETTO

Opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Palombi Giovanna, (C.F. PLMGNN75H60I234M) rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Pimpinella (C.F. PMPVCN73R13I234O), elett.te domiciliata c/o lo Studio Legale Pimpinella, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (cf. 80078750587), in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Erminio Capasso (CPSRMN72A15F839G).

resistente

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente:

come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-04-2022, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000307058 emesso dall'I.N.P.S. di Caserta, protocollo

INPS.2000.01/03/2022.0156940, notificata in data 16.03.2022, relativa all'omesso versamento – nella qualità di legale rapp.te della srl Fate e Folletti - di contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2016.

Lamentava la ricorrente la carenza, nell'ordinanza ingiunzione, degli elementi necessari alla individuazione del credito, non essendo indicati i criteri di calcolo dei contributi e delle sanzioni; che detta ordinanza non era stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario in cui chiedere il pagamento dei contributi senza l'applicazione delle sanzioni; che l'ordinanza impugnata si fondava su due atti di accertamento mai notificati all'istante.

Rilevava inoltre la ricorrente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dall'ingiunzione.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta con condanna dell'INPS al risarcimento del danno da stress psicofisico subito a seguito della notifica dell'atto e con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Si costituiva l'Istituto che con varie argomentazioni eccepiva l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.

Ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'odierna udienza di trattazione scritta, questo Giudice decideva la causa come da sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Occorre premettere che – aderendo all'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sulla materia - con l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione di cui all'art.22 L.n.689/1981, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale, le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (Cass. 16-03-2001 n.3837; 7-03-

2007, n.5277; 10-08-2007 n.17615; Sez. Un. 30-09-2009, n.20930), sicchè in tali giudizi è l'ente erogatore della sanzione a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa, salvo che il fatto dell'omesso pagamento dei contributi non sia oggetto di contestazione, nel qual caso si applica la previsione di cui all'art.115 I co. c.p.c., in tema di fatti pacifici in giudizio.

Avuto riguardo al caso di specie, in merito alla doglianza relativa alla omessa notifica degli avvisi di accertamento, l'Inps ha fornito la prova della loro conoscenza da parte della ricorrente, attraverso la produzione delle ricevute di ritorno degli avvisi, sottoscritti in data 4-10-2017 e 4-01-2018 (cfr. in atti).

Tale documentazione – tenuto conto che l'opponente eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei contributi di cui all'ordinanza, maturati negli anni 2015 e 2016 - comprova dunque l'avvenuta interruzione del termine prescrizione, nuovamente interrotto dalla comunicazione dell'ordinanza-ingiunzione in data 16-03-2022, sicchè anche l'eccezione preliminare di merito formulata in ricorso non può trovare accoglimento.

Con riguardo alla lamentata omessa motivazione del provvedimento, si osserva che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, , ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva – come nel caso di specie - nella chiara individuazione del presupposto normativo.

Pertanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la

violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale: con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28-10-2003, n. 16203; 12-01-2005, n.407; 8-05-2006 n.10478; 28-08-2006, n.18635; 22-09-2006, n.20701), come avvenuto in specie, richiamandosi l'ordinanza agli avvisi di accertamento previamente comunicati alla ricorrente (cfr. pag.1 dell'ordinanza).

Con riguardo all'entità delle sanzioni irrogate – fermo restando che l'omissione della contribuzione non è contestata sicchè essa è da ritenersi pacifica ex art.115 I co c.p.c. - l'Istituto ha dato contezza in memoria delle ragioni e delle modalità di calcolo delle sanzioni rispetto alla sorta capitale.

Pertanto, le considerazioni esposte comportano il rigetto dell'opposizione, con il conseguente regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Palombi Giovanna nei confronti dell'INPS con ricorso depositato in data 14-04-2022, così provvede:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna Palombi Giovanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €2.800,00.

Santa Maria Capua Vetere 21-09-2022

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)